

ASSI

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE  
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 989 DEL 10/11/2011

AREA GALOPPO – RICHIESTA PROROGA TERMINE EX ART. 123 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE  
PRODOTTO N. N. (IRE) F. B. 2010 DA AZAMOUR (IRE) E ROSE STORY (FR)

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” nel testo vigente;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTA** l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che conferiscono la competenza del Segretario generale;

**VISTA** la richiesta di proroga del termine previsto dall’art. 123 del Regolamento dell’incorporato Ente Jockey Club italiano presentata dal Sig. Edoardo Balbo di Vinadio, in qualità di allevatore del prodotto suddetto in data 30-12-2010 relativamente al cavallo N. N. (IRE) F. B. 2010 da AZAMOUR (IRE) e ROSE STORY (FR), impossibilitato ad essere trasportato dall’Irlanda in Italia entro il 31 dicembre 2010 per le avverse condizioni meteorologiche, in particolare per il pessimo stato del mare;

**PRESO ATTO** del procedimento amministrativo, avviato a seguito dell’istanza predetta, volto ad accertare l’effettiva sussistenza delle condizioni necessarie per poter concedere la proroga richiesta;

**CONSIDERATO** che dalle risultanze del procedimento è emerso che la documentazione necessaria per l’importazione del cavallo è stata rilasciata dall’Autorità Irlandese solo a fine del 2010 e che la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà costituisce condizione sufficiente a comprovare l’eccezionalità della causa che ha impedito l’importazione in Italia del cavallo N. N. (IRE) F. B. 2010 da AZAMOUR (IRE) e ROSE STORY (FR) entro i termini stabiliti dal Regolamento vigente;



ASSI

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

UNIRE  
*gente e cavalli*

**SENTITO** il parere dell'Ufficio Legale ;

**PRESO ATTO** della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dallo stesso allevatore sotto comminatoria di mendacio ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000 e pervenuta in data 24-10-2011, prot. n. 0060875;

**DETERMINA**

di considerare italiano a norma dell'art.123 del Regolamento dell'incorporat<sup>o</sup> Ente Jockey Club Italiano il prodotto N.N. (IRE) F.B. 2010 da AZAMOUR (IRE) e ROSE STORY (FR).

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta